



Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) (Finanziamento transitorio e consenso)

Modifica del ... [...]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 2015¹ sulla cartella informatizzata del paziente è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 95 capoverso 1, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale²,

Art. 1 cpv. 3, secondo periodo

3 ... In questo modo contribuisce anche a un'assistenza sanitaria di alto livello qualitativo e al contenimento dei costi nell'ambito dell'assicurazione malattie.

Art. 3 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La costituzione della cartella informatizzata richiede il consenso esplicito del paziente. Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze di tale trattamento. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

^{1bis} Le comunità di riferimento devono poter comprovare il consenso del paziente in qualsiasi momento.

¹ RS 816.1
² RS 101

Titolo dopo l'art. 23

Sezione 7a: Finanziamento transitorio

Inserire gli art. 23a–23c prima del titolo della sezione 8

Art. 23a Principi

- 1 La Confederazione può concedere alle comunità di riferimento aiuti finanziari per garantire il finanziamento della gestione e dell'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente.
- 2 Gli aiuti finanziari sono corrisposti sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.
- 3 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.
- 4 Se per la gestione e l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente possono essere richiesti altri sussidi federali, i fondi federali totali possono ammontare al massimo alla metà dei costi corrispondenti.

Art. 23b Importo massimo

L'Assemblea federale stabilisce mediante un limite di spesa l'importo massimo degli aiuti finanziari che la Confederazione può concedere.

Art. 23c Procedura

- 1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFSP.
- 2 L'UFSP concede gli aiuti finanziari mediante decisione.

Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a sono concessi anche per le cartelle informatizzate del paziente aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del ...

II

- 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.